



NUOVE PRESCRIZIONI ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA BIOGAS, COMPRESE OPERE E INFRASTRUTTURE AL MEDESIMO CONNESSE, PROVENIENTE DALLA COFERMENTAZIONE ANAEROBICA DI SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA DA ATTIVITÀ DI ALLEVAMENTO (EFFLUENTE ZOOTECNICO) E DI PRODOTTI DI ORIGINE BIOLOGICA (COLTIVAZIONI AGRICOLE DEDICATE). "SOCIETÀ AGRICOLA DOSSO DI DOSSO CARLO E GILBERTO" – COMUNE DI SANT'URBANO (PD):

1. Trasmettere alla Regione del Veneto, (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria), entro il 31 dicembre 2028, il nuovo contratto di affitto che attesti la disponibilità in capo alla "Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto" del mappale n. 248, foglio 18, Comune di Sant'Urbano (PD) dopo la data del 10 novembre 2028;
2. Rispettare le prescrizioni contenute nel nulla osta alla costruzione della linea elettrica del Ministero dello Sviluppo Economico – Comunicazioni (prot. ministeriale n. ITV/III/2634/15044/RA del 26 aprile 2012), trasmesso alla Regione del Veneto con nota protocollo n. 201892 del 2 maggio 2012, ossia:
 - a. gli eventuali incroci e/o parallelismi con cavi di telecomunicazione che saranno rilevati durante l'esecuzione di lavori siano eseguiti secondo i progetti tipo già approvati dal Ministero delle Comunicazioni, e in ogni caso rispettando le norme CEI 11-17;
 - b. gli eventuali effetti elettromagnetici non provochino danni o disturbi alle linee di telecomunicazione a cose e/o persone (norme CEI 103/6, direttive e raccomandazioni del C.C.I.T.T.);
 - c. i dispersori di terra degli eventuali sostegni e cabine siano alle distanze di sicurezza, previsti dalle norme vigenti, dai cavi sotterranei di linee di telecomunicazione (circolare Min. P.T. prot. n. LCI/67842/Fa del 25 maggio 1972);
 - d. gli impianti a terra delle linee di telecomunicazione siano indipendenti da quelli dell'Ente Elettrico (circolare Min. P.T. n. DCST/3/2/7900/42285/29440 del 18.2.1982, punto 4.3.b);
 - e. gli impianti di telecomunicazione allacciati alla rete pubblica, eventualmente installati nelle cabine A.T., rispondano alle prescrizioni di cui alla circolare del Ministero PT prot. n. LCI/U2/2/71571/SI del 13.3.1973;
 - f. tutte le opere siano realizzate in conformità alla relativa documentazione progettuale fornita;
 - g. la dichiarazione sostitutiva del collaudo, prevista dalla Legge Regionale 6 settembre 1991 n. 24 (art. 14 c. 4) o il collaudo stesso siano eseguiti dopo un congruo periodo di esercizio, e comunque non prima di un anno e non oltre tre anni dalla data di entrata in esercizio dell'impianto stesso. Entro tre anni da quest'ultima data, il Ministero si riserva di segnalare eventuali anomalie che fossero riscontrate sugli impianti TLC interessati dagli elettrodotti in oggetto;
 - h. l'esercizio delle linee A.T. inferiori a 100 kV dovrà avvenire con i neutri primari dei trasformatori isolati e/o compensati verso terra.
3. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della provincia di Padova Settore Ambiente – Servizio Ecologia, protocollo n. 199456, del 30 aprile, tra le quali:
 - a. le linee elettriche e le relative opere accessorie dovranno essere costruite secondo le modalità tecniche previste nel progetto, nonché in conformità a quanto previsto dalla L. n. 339 del 28 giugno 1986, dal D.M. 21 marzo 1988, dal D.M. 16 gennaio 1991 e dal D.P.C.M. 8 luglio 2003.
4. Rispettare le prescrizioni contenute nell'accettazione "Preventivo di connessione" (codice di rintracciabilità n. T 0322134), trasmesso dalla Società di gestione della rete di distribuzione dell'energia elettrica alla Società agricola (protocollo Enel-Dis-3-gennaio-2012-0009403).
5. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota della ULSS n. 17, pervenuta il 22 marzo 2012, protocollo n. 138468, tra le quali, in particolare:
 - a. attuare dispositivi appropriati di controllo e di lotta contro animali nocivi come insetti, roditori e volatili;
 - b. le postazioni sopraelevate di controllo e verifica di parti di impianto dovranno essere munite di parapetti così da garantire condizioni di sicurezza contro il rischio di cadute dall'alto.
6. Rispettare le prescrizioni contenute nella nota dell'Azienda ULSS 6 Euganea, in data 14 maggio 2019 (protocollo regionale n. 188626), ossia:
 - a. i lagoni e le vasche di stoccaggio dei liquami dovranno essere idoneamente recintate o coperte contro il pericolo di caduta all'interno. Le vasche fuori terra dovranno essere dotate di scala con gabbia di contenimento e di piattaforma per consentire ispezioni, campionamenti, ecc;



- b. l'accesso alle postazioni in quota per svolgere, ad esempio, operazioni di manutenzione, controllo o verifiche, dovrà potersi avvalere di strutture provvisorie fisse (scale di accesso agli impianti, passerelle, andatoie, ecc.) predisposte in fase di realizzazione dell'opera e dotate di caratteristiche di sicurezza a tutelare i lavoratori da rischi di caduta nel vuoto.
7. Rispettare le prescrizioni contenute nel parere positivo del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, protocollo n. 156698 del 3 aprile 2012, ossia:
- a. le quote di progetto del nuovo piano di calpestio dovranno mantenersi uguali o superiori a quelle dei piazzali esistenti;
 - b. l'ubicazione e le quote di fondo del manufatto di scarico sopra citato dovranno obbligatoriamente essere stabilite, all'atto esecutivo, alla Presenza di personale tecnico del Consorzio; la luce di scarico dell'intervento, di cui all'oggetto, non dovrà tassativamente superare l'area di un foro circolare avente diametro pari a 10 cm, così come valutato nella "Relazione idraulica" allegata al progetto; di conseguenza, la portata scaricata attraverso la "bocca tassata", in corrispondenza all'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che confluisce più a valle nello scolo consortile "Matteazzi", verrà regolata dalle dimensioni della stessa luce di scarico;
 - c. l'affossatura di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, che collega il manufatto di scarico controllato dell'intervento in oggetto con lo scolo consortile "Matteazzi", così come evidenziato nella Tavola di Progetto, dovrà essere verificata e correttamente dimensionata al fine di evitare l'instaurarsi di fenomeni di rigurgito tali da provocare ristagni d'acqua od allagamenti in corrispondenza alle zone limitrofe a quelle delle opere in oggetto; è altresì prioritario generare lungo la stessa affossatura una fascia di rispetto tale da vincolarne la posizione e garantirne la funzionalità;
 - d. tutti gli attraversamenti dell'affossatura di cui al punto precedente, se necessario, dovranno essere realizzati con manufatti tali da non generare fenomeni di rigurgito considerando eventi di piena critici con tempo di ritorno di 50 anni; inoltre, le quote di posa di detti manufatti dovranno essere adeguate al risezionamento delle stesse affossature e comunque dovranno essere validate dal Consorzio;
 - e. in corrispondenza allo scarico delle acque meteoriche (bocca tassata), in sponda destra e sinistra dell'affossatura laterale di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, si auspica dovranno essere eseguite idonee opere di presidio per una estesa non inferiore a metri 5 a monte e valle della "bocca tassata", secondo l'allegato tipologico, al fine di prevenire scosciamenti di scarpata;
 - f. in presenza di scarico delle acque di prima pioggia, provenienti dai nuovi piazzali, essendo acque trattate, dovrà essere singolarmente concessionato da codesto Consorzio, previa apposita richiesta;
 - g. è assolutamente vietato il tombinamento o l'eliminazione di affossature private esistenti, non in gestione al Consorzio, interne l'area oggetto del Presente parere se non preventivamente autorizzate dal Consorzio; l'eventuale consenso al tombamento di dette affossature necessita di un ripristino del loro volume d'invaso attraverso la realizzazione di dispositivi idraulici equivalenti; resta comunque inteso che le condizioni idrauliche di deflusso ed, in particolare, il percorso delle acque meteoriche scolanti dalle aree limitrofe non dovranno subire variazioni a seguito della realizzazione delle opere in oggetto; pertanto, il Consorzio non potrà ritenersi responsabile, in virtù del Presente parere qualora vi fosse un'alterazione del regime di sgrondo delle aree limitrofe causata dalla realizzazione degli interventi previsti nel Presente Progetto, essendo gli stessi eseguiti su affossature non in gestione allo scrivente Consorzio bensì di natura privata;
 - h. e' vietato nel modo più assoluto lo scarico di acque luride o comunque inquinanti nello scolo consortile "Matteazzi";
 - i. l'inizio dei lavori dovrà essere tempestivamente comunicato al Consorzio;
 - j. la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere idrauliche previste, con particolare riferimento alla "bocca tassata", sarà a totale carico del richiedente;
 - k. eventuali danni causati a terzi, in conseguenza dei lavori di cui all'oggetto, saranno ad ogni titolo a carico del richiedente;
 - l. il richiedente dovrà tenere sollevato ed indenne il Consorzio di bonifica da qualsiasi molestia di terzi e/o danni prodotti a terzi in dipendenza dei lavori di cui all'oggetto.
8. Rispettare le ulteriori prescrizioni contenute nel parere positivo del Consorzio di bonifica Adige Euganeo, loro protocollo n. 00151160 del 7 novembre 2018 e confermato con nota acquisita al protocollo regionale n. 186094 del 13 maggio 2019, ossia;



5af56148



- a. lo scarico delle acque meteoriche dell'intervento verrà regolato da n. 1 apposito manufatto, "bocca tassata", che confluisce più a valle in affossature di natura privata, non in gestione al Consorzio di Bonifica, affluente a valle dello scolo consortile "Matteazzi"; si consiglia l'inserimento di una porta a clapet allo scarico per prevenire rigurgiti d'acqua da valle;
 - b. il volume minimo di invaso da ricavare a servizio dell'intervento dovrà tassativamente essere non inferiore a 957 metri cubi, così come valutato nella "Relazione idraulica" facente parte integrante del presente parere; poiché il volume di accumulo delle acque per la mitigazione idraulica degli interventi in oggetto è stato previsto con ubicazione su sedime di proprietà privata (come evidenziato negli elaborati prodotti) e detto bacino di invaso dovrà essere vincolato all'esclusivo uso ed utilizzo delle opere di progetto come invaso di mitigazione idraulica assicurandone la corretta manutenzione e funzionalità senza presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti; resta inteso che qualsiasi danno dovesse essere provocato a terzi dai livelli idrometrici di piena delle acque di mitigazione adibite all'invaso, sarà a qualunque titolo a carico del richiedente;
 - c. il bacino adibito all'invaso di mitigazione idraulica previsto nel progetto non dovrà presentare al suo interno volumi d'acqua stagnanti;
9. Rispettare le indicazioni pervenute dalla Provincia di Padova – Servizio Ambiente e acquisite dalla scrivente Direzione con nota protocollo regionale n. 415303 del 27 settembre 2019, ossia:
- a. predisporre, ovvero mantenere e integrare, la dove presenti, le coperture galleggianti sia per le vasche di stoccaggio che per i lagoni, in conformità alle migliori soluzioni tecniche (BAT) previste dalla Decisione della Commissione (UE) 2017/302 del 15 febbraio 2017;
 - b. garantire lo stoccaggio dei liquami nelle vasche con fondo in terra (lagoni) adottando una combinazione delle migliori tecniche richiamate nella BATC n. 18 della Decisione di esecuzione 2017/302, con le caratteristiche ivi riportate e fornendo adeguate garanzie in merito alla resistenza e alla impermeabilizzazione nonché al controllo annuale dell'integrità delle strutture e delle attrezzature.
10. Gestire l'impianto di produzione di biogas e energia conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
11. Gestire le opere e infrastrutture connesse all'impianto (elettrdotto) conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
12. Gestire la rete di teleriscaldamento conformemente alla documentazione progettuale trasmessa alla Regione del Veneto e approvata in sede di conferenza di servizi, ossia:
- a. termostatazione fermentatori anaerobici (568 MWh/anno);
 - b. strutture agricolo-produttive (100 MWh/anno).
- In caso contrario si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
13. Rispettare le modalità di esercizio delle opere, attrezzature e impianti di progetto secondo la documentazione progettuale presentata e approvata in sede di Conferenza di servizi. In caso contrario e comunque qualora la Società agricola decida di utilizzare biomassa classificata come rifiuto si applicheranno le disposizioni sanzionatorie previste dall'articolo 44 - e sue eventuali modifiche e integrazioni - del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
14. Al venir meno delle condizioni di cui alle lettere "d." ed "e.", comma 1 dell'articolo 3 dell'allegato A alla DGR n. 1530 del 28 agosto 2013 (Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002), è fatto obbligo l'avvio delle procedure per il riconoscimento dell'impianto ai sensi della regolamentazione comunitaria.
15. Con riferimento ai precedenti punti, resta salvo il rispetto delle normative in materia di sanità animale, igiene e bio sicurezza di cui alle indicazioni dell'Unità di Progetto regionale Sanità Animale e Igiene Alimentare, ora Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, in ordine alle modalità di trasporto delle materie fecali.
16. È fatto divieto d'utilizzo nel ciclo produttivo di acqua di processo se non appositamente concessionata dalle Autorità pubbliche e/o concessionari competenti.



5af56148



17. Provvedere alla manutenzione periodica della vasca di prima pioggia e dei relativi dispositivi accessori ed inserire tale attività nel piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto.
18. Realizzare interventi impiantistici e definire idonee procedure gestionali ed operative per garantire il completo asciugamento dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia al termine degli eventi meteorologici, al fine di evitare il ristagno di acqua nello stesso e garantire una sufficiente capacità di laminazione delle acque piovane.
19. Provvedere alla manutenzione periodica dell'invaso di contenimento delle acque di seconda pioggia, per evitare la crescita di piante nello stesso e la proliferazione di insetti molesti ed animali nocivi e per garantire la salubrità dei luoghi.
20. Impegnarsi a esporre, per l'intera durata dei lavori di costruzione dell'impianto, nel cantiere un cartello con l'indicazione dell'opera in corso, gli estremi dell'autorizzazione unica, i nominativi del titolare, del progettista e del direttore dei lavori, del responsabile dei calcoli delle opere e delle strutture in c.a., dell'impresa costruttrice e della durata dei lavori.
21. Rispettare i termini di inizio e fine lavori, con riferimento all'efficacia dell'autorizzazione unica, secondo l'art. 15 del DPR n. 380/2001. E' fatto obbligo dare comunicazione di inizio e fine lavori alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Sant'Urbano (PD).
22. Con riferimento agli interventi di costruzione delle opere e infrastrutture di progetto, rispettare gli obblighi e adempimenti in materia di edilizia, ai sensi del DPR n. 380/2001.
23. Conservare l'atto amministrativo di autorizzazione unica assieme alla copia dei disegni approvati e debitamente vistati, in cantiere o nelle immediate vicinanze a disposizione del personale addetto al controllo della costruzione e dell'esercizio dell'impianto.
24. Ai fini del rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115 - Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE, mantenere un valore dell'EROEI (Energy Return On Energy Investment ossia "ritorno energetico sull'investimento energetico", calcolato secondo il metodo proposto nell'aiuto di Stato n. 727/2007 - decisione C(2009) n. 1037 del 24/02/2009), a impianto in esercizio, superiore al valore unitario. In particolare si raccomanda l'utilizzazione dell'ulteriore disponibilità di energia termica (producibilità termica residua 3.115 MWh/anno) a favore di altre utenze private ovvero pubbliche, fatto salvo l'autoconsumo aziendale.
25. Adottare, nel caso di superamento limiti di rumore generati dall'impianto e sue parti, compresi quelli di immissione differenziale, gli accorgimenti tecnici necessari finalizzati al rispetto di quanto previsto dal DCPM del 14 novembre 1997 e dalla legge n. 447/95 (o previsti dal Piano di Zonizzazione Comunale).
26. Garantire l'apposizione di adeguate indicazioni di pericolo e di divieto sulle tubazioni e sugli strumenti dove è stazionato e/o fluisce il biogas.
27. Mantenere il contenuto di solfuro d'idrogeno del biogas sotto il limite dello 0,1 % v/v, come prescritto al punto 2., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
28. Rispettare le caratteristiche e condizioni di utilizzo del biogas di cui al punto 3., sezione 6, dell'allegato X alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
29. Rispettare, per l'impianto di illuminazione esterno, la LR n. 17 del 7 agosto 2009 – Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici.
30. Fatto salvo quanto previsto al comma 5 e comma 14 dell'articolo 273-bis del D Lgs n. 152/2006, in ordine all'adeguamento ai nuovi limiti di emissione per i medi impianti di combustione di biogas entro il 1° gennaio 2030, trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) le misurazioni relative alle emissioni in atmosfera del gruppo di cogenerazione dell'impianto a biogas, con riferimento ai parametri previsti dalla tabella paragrafo (3) Motori fissi a combustione interna, parte III dell'allegato I alla parte Quinta del Decreto Legislativo n. 152/2006 e ss. mm. e ii.. così come riportata di seguito (valori riferiti ad un tenore di ossigeno del 5%):

Parametro	Limite
COT (esclusi composti metanici)	100 mg/Nm ³
CO	800 mg/Nm ³
NO _x (espressi come NO ₂)	500 mg/Nm ³



5af56148



- | | |
|---|-----------------------|
| Composti inorganici del cloro sottoforma di gas o vapori (come HCl) | 10 mg/Nm ³ |
|---|-----------------------|
31. Con riferimento alla prescrizione di cui al precedente punto, comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo dei fumi al camino di espulsione dei medesimi, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova).
 32. Garantire che l'accesso degli operatori addetti al controllo delle emissioni in atmosfera al camino di espulsione dei fumi del cogeneratore sia conforme alle norme di sicurezza UNI EN e alle varie metodiche di campionamento e analisi di flussi gassosi convogliati (UNI EN) in vigore al momento del controllo.
 33. Gestire un piano di manutenzione ed esercizio dell'impianto, con particolare riferimento ai dispositivi di sicurezza in dotazione del medesimo, ai sensi del D Lgs n. 81/2008, dandone adeguata formazione al personale addetto.
 34. Gestire un Piano di Formazione e Aggiornamento del personale addetto all'impianto di produzione di energia e alle opere e infrastrutture al medesimo connesse, con particolare riferimento alla definizione dei criteri minimi di formazione e addestramento del personale autorizzato ad operare nell'area interessata.
 35. Presentare alla Provincia di Padova – in quanto impianto produttore di digestato – la “Comunicazione per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e dei materiali assimilati” di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, comprensiva delle analisi che attestano il rispetto dell'allegato IX, parte A [agrozootecnico] al DM 25.2.2016.
 36. Nell'ipotesi di mancato impiego di effluenti zootecnici predisporre la documentazione amministrativa che attesta il rispetto del MAS (massimale di apporti azotati per coltura e per unità di superficie), in conformità e nei casi previsti dall'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni) dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016.
 37. Nell'ipotesi di impiego di effluenti zootecnici, verificare che ricorrano le condizioni per predisporre il Piano di Utilizzazione Agronomica – PUA, di cui all'articolo 24 dell'allegato A alla DGR n. 1835/2016, che attesta in via preventiva il rispetto dei seguenti indici di controllo: MAS; quantità massima di azoto da effluente zootecnico per ettaro; efficienza minima. Dopo la conferma del MAS, predisporre la documentazione di consuntivo atta a dichiarare, confermare o ad aggiornare, ai sensi dell'articolo 25 (Registrazione delle concimazioni), le modalità con cui è stato assicurato, nel corso dell'anno solare, il rispetto degli indici di controllo medesimi.
 38. Limitatamente agli impianti alimentari anche dai sottoprodotti di origine biologica provenienti da attività di allevamento (effluente zootecnico), l'utilizzazione agronomica del digestato, cd. “digestato agrozootecnico”, dovrà essere conforme alle disposizioni regionali in materia, con riferimento particolare all'articolo 19 dell'allegato “A” alla DGR n. 1835 del 25 novembre 2016, nonché alle disposizioni regionali concernenti i contenuti di azoto delle matrici in ingresso all'impianto.
 39. Il produttore deve comunicare alla Provincia di Padova, almeno dieci (10) giorni prima dell'utilizzazione agronomica, le analisi del “digestato agrozootecnico” autorizzato e dimostrare il rispetto dei parametri individuati dall'allegato IX.
 40. Con riferimento al campionamento del “digestato agrozootecnico”, sia nella frazione liquida sia nella frazione solida, è fatto, altresì, obbligo al soggetto gestore dell'impianto di comunicare, almeno dieci (10) giorni prima del prelievo del medesimo, la data dell'evento ad ARPA Veneto (Dipartimento Provinciale di Padova) e alla Provincia di Padova.
 41. Per quanto attiene le analisi e le caratteristiche del digestato agrozootecnico, nonché la metodologia di campionamento e le operazioni di campionamento, rispettare i criteri previsti dalle disposizioni amministrative vigenti al momento del controllo.
 42. Nell'ipotesi di totale o parziale cessione del digestato a soggetti terzi, comprovare la cessione all'utilizzatore che ne fa uso diretto ai fini agronomici, utilizzando le vigenti modalità di tracciabilità che costituiscono integrazione web alla Comunicazione dell'impianto.
 43. Adottare il “Registro di conferimento e rilascio” della biomassa, secondo lo schema approvato dalla Regione del Veneto con DGR n. 2439/2007, allegato C1.
 44. Adottare a bordo del mezzo gli idonei documenti previsti dalla normativa vigente per trasporto dei materiali e, in caso di movimentazione di effluenti o digestato al di fuori della viabilità aziendale, i modelli indicati all'allegato 8 della DGR n. 1835/2016 (per gli effluenti) e il modello allegato C2 alla DGR n. 2439/2007 (per il digestato rilasciato dall'impianto).
 45. Trasmettere annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e all'ARPAV (Dipartimento Provinciale di Padova) i dati sull'energia prodotta e utilizzata.



5af56148



46. Comunicare annualmente alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e ad AVEPA (Sportello unico agricolo di Padova) i dati relativi alla connessione dell'impianto all'attività agricola esistente.
47. Comunicare, non oltre i sei mesi antecedenti la ferma tecnica dell'impianto e delle opere e infrastrutture al medesimo connesse, alla Regione del Veneto (Direzione Agroambiente, Programmazione e Gestione ittica e faunistico-venatoria) e al Comune di Sant'Urbano (PD) la data di dismissione dell'impianto.
48. Mettere in pristino lo stato dell'area interessata con spese a totale carico del soggetto esercente, al momento della dismissione dell'impianto, fatto salvo quanto previsto dal Titolo III del Testo Unico sulle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933, n. 1775. In particolare per le sole opere e infrastrutture elettriche, limitatamente a quelle inserite nella rete di distribuzione nazionale dell'energia elettrica per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica, non viene previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.
49. In relazione al precedente punto, garantire il rispetto – e i termini previsti – dalla garanzia polizza fideiussoria n. 325/2016 del 23 dicembre 2016 e relativa Appendice n. 1 del 16 giugno 2017, emesso dall'Istituto bancario "Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi – Soc. Coop." a favore della Regione del Veneto, ai fini di cautelare l'amministrazione regionale dall'eventuale mancata rimessa in pristino dei luoghi, decorsa la vita utile dell'impianto.

Si prescrive, altresì, alla "Società agricola Dosso di Dosso Carlo e Gilberto" il rispetto delle prescrizioni contenute nel parere di conformità rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Padova (riferimento pratica VV.F. n. 53113, protocollo n. 257006 del 4 giugno 2012).



5af56148

